

La Circolare Tributaria

Periodico di aggiornamento e approfondimento professionale in area tributaria



55% bonus energia dossier





Le detrazioni del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti

Premessa

Le detrazioni del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, sono state introdotte dall'art.1, co. da 344 a 348, della L. n.296/06 – Finanziaria per il 2007 – con riferimento alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

L'articolo 1, co.20, della L. n.244/07 – Finanziaria per il 2008 - ha prorogato per un triennio le agevolazioni in argomento che, quindi, troveranno applicazione anche con riferimento alle spese sostenute entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010.

Il presente contributo si propone, pertanto, di ripercorrere schematicamente i tratti salienti delle detrazioni alla luce degli interventi di prassi e delle novità introdotte con la proroga disposta dalla Legge finanziaria per il 2008.

Soggetti e immobili interessati

La platea dei soggetti beneficiari della detrazione d'imposta del 55% è molto estesa ed è più ampia di quella riguardante la detrazione del 36-41% per le ristrutturazioni edilizie, interessando tutti i soggetti passivi Irpef ed Ires.

L'articolo 2 del decreto attuativo del 19 febbraio 2007 stabilisce, infatti, che sono ammesse a fruire dell'agevolazione in argomento:

- le persone fisiche, gli enti e i soggetti di cui all'art.5, del Tuir non titolari di reddito d'impresa. Vi rientrano, in altri termini, i privati, gli imprenditori agricoli, i lavoratori autonomi anche associati, le società semplici e gli enti non commerciali;
- i titolari di reddito d'impresa. Trattasi, quindi, di imprese individuali, società di persone commerciali (Snc, Sas) e società di capitali (Srl, Spa, Sapa) ed enti commerciali,

a condizione che sostengano le spese per gli interventi di riqualificazione energetica sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti, o su unità immobiliari esistenti, di qualsiasi categoria catastale (anche rurali) posseduti o detenuti.

Nella tabella seguente, sono riportati i principali chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la **C.M. n.36/E del 31 maggio 2007**.

SOGGETTI INTERESSATI

Fruiscono della detrazione **anche i familiari** (ai sensi dell'art.5, co.5, del Tuir: coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) **conviventi con il possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori.**

L'immobile sul quale sono eseguiti i lavori deve riguardare l'ambito "privatistico"; deve trattarsi, cioè, dell'immobile nel quale può esplicarsi la convivenza e non di quelli strumentali all'attività d'impresa, arte o professione.

Fruiscono della detrazione anche i **condòmini** per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici.

EDIFICI INTERESSATI

Gli edifici interessati sono quelli appartenenti a **qualsiasi categoria catastale**: edifici residenziali, rurali, commerciali, industriali, direzionali ecc. che rispettino i seguenti requisiti:

- devono essere **esistenti** ossia iscritti in catasto, ovvero con richiesta di accatastamento, e pagamento dell'Ici, ove dovuta;
- devono essere posseduti o detenuti ossia devono essere immobili di proprietà (compresa la nuda proprietà), ovvero detenuti in locazione, anche finanziaria, o sui quali si esercita il diritto di usufrutto, uso, abitazione, il comodato ecc..

INTERVENTI AGEVOLATI

L'agevolazione in argomento riguarda i seguenti interventi:

- riqualificazione energetica di edifici esistenti (art.1, co.344, L. n.296/06);
- interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali e orizzontali, finestre comprensive di infissi, che rispettino i requisiti di trasmittanza termica (mantenimento del calore) riportati nella tabella 3 allegata alla stessa L. n.296/06 (art.1, co.345, L. n.296/06);
- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, industriali e per piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università (art.1, co.346, L. n.296/06);
- sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione (art.1, co.347, L. n.296/06).

Di seguito sono riassunte, per ciascuno, le principali caratteristiche avendo riguardo ai chiarimenti forniti nella C.M. n.36/E/07 e alle novità introdotte con la L. n.244/07 (Finanziaria per il 2008).

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E ENERGETICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI (CO.344)

Per tale tipologia di interventi, non viene specificato quali opere o quali impianti occorre realizzare; l'intervento è definito semplicemente in funzione del risultato che lo stesso deve conseguire in termini di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale. A titolo esemplificativo, può trattarsi dei seguenti interventi:

- sostituzione o installazione di impianti di climatizzazione invernale anche con: generatori di calore non a condensazione, pompe di calore, scambiatori per teleriscaldamento, caldaie a biomasse; impianti di cogenerazione, rigenerazione, impianti geotermici;
- interventi di coibentazione non aventi le caratteristiche indicate nel co.346 concernente la detrazione del 55% per gli interventi sulle strutture opache verticali ed orizzontali.



Requisiti di risparmio energetico

<i>Interventi realizzati nel 2007</i>	<i>Interventi realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31-12-08</i>
Il valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale, deve essere inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell'allegato C, n.1), tabella 1, annesso al D.Lgs. n.192/05. (traslato come all.C al decreto 19.02.07).	Ai sensi dell'art.1, co.24, lett.a) della L. n.244/07– Finanziaria 2008 – i parametri di risparmio energetico sono ridefiniti con decreto del Ministero dello sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008.

**COME VALUTARE
IL RISPARMIO
ENERGETICO**

A differenza di quanto previsto relativamente agli altri interventi agevolati, quelli di cui al co.344 consentono di fruire della detrazione del 55% solo se effettuati su "edifici esistenti" e non anche se effettuati su parti di edifici esistenti ovvero su singole unità immobiliari mancando, nel medesimo co.344, un esplicito richiamo in tal senso.

Ne consegue che, nella fattispecie di cui al co.344, i parametri di risparmio energetico che è necessario raggiungere per avvalersi della detrazione del 55% devono essere riferiti all'intero edificio e non alle singole porzioni immobiliari che lo compongono.

**CUMULABILITÀ
DELL'AGEVOLAZ.
CON QUELLE
DEGLI ALTRI
COMMI**

Poiché al co.344 si connette una generica categoria di opere, è possibile che la realizzazione di un intervento consenta di usufruire tanto della detrazione di cui al co.344, quanto della detrazione collegata agli altri interventi agevolati (co.345-347).

Potrebbe accadere, ad esempio, che il risparmio energetico invernale previsto dal co.344, per il quale è previsto un limite massimo di detrazione di € 100.000, sia realizzato mediante un intervento consistente nella sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, per il quale il successivo co.347 stabilisce un limite di detrazione d'imposta di € 30.000 (senza richiedere la misurazione del rendimento energetico conseguito essendo sufficiente che la sostituzione avvenga con un impianto dotato di caldaie a condensazione) e/o mediante la sostituzione di infissi, intervento individuato al co.345 con un limite massimo di detrazione di € 60.000.

Nell'esempio prospettato, se mediante la sostituzione dell'impianto di climatizzazione e/o degli infissi si consegue un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nelle tabelle di cui all'allegato C del decreto, i lavori potranno essere ricondotti alla previsione del co.344, usufruendo della detrazione nel limite massimo di 100mila euro (anziché nel limite di 90mila euro = 60mila per la sostituzione degli infissi + 30mila per la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale).

In tali casi, si deve tenere presente che, qualora si intenda usufruire della detrazione di cui al co.344, non sarà possibile far valere autonomamente anche le detrazioni per specifici lavori che incidano comunque sul livello di climatizzazione invernale. Non sarà possibile, cioè, considerando l'esempio appena proposto, avvalersi anche delle detrazioni di cui ai co.345 e 347.

Per contro, le agevolazioni concernenti gli altri interventi di risparmio energetico che non incidono sul livello di climatizzazione invernale (installazione dei pannelli solari – co.346), potranno essere fatte valere anche in aggiunta a quella di cui al co.344.

**INTERVENTI
SULL'INVOLUCRO
DI EDIFICI
ESISTENTI
(CO.345)**

Rientrano in questa categoria, gli interventi riguardanti le strutture opache verticali (pareti), le finestre, comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m²K, evidenziati nella tabella contenuta nell'allegato D del decreto del 19.02.07.

**ATTENZIONE agli interventi sulle
strutture opache orizzontali !**

Si ricorda che, per un errore redazionale, nella tabella 3 allegata alla L. n.296/06, concernente i parametri di trasmittanza termica U cui devono rispondere gli interventi effettuati sulle strutture opache orizzontali, sono stati invertiti i valori riferiti ai pavimenti e quelli riferiti alle coperture.

Pertanto, stante l'impossibilità di definire i requisiti di risparmio energetico relativi ai detti interventi, il decreto del 19.02.07 non ha potuto individuare le concrete modalità di fruizione dell'agevolazione fiscale.

L'art.1, co.23, della L. n.244/07– Finanziaria per il 2008 - ha corretto, con efficacia dal 1° gennaio 2007, la predetta tabella 3.

Conseguentemente, ora è possibile individuare esattamente i requisiti di risparmio energetico cui devono rispondere gli interventi sulle strutture opache orizzontali per consentire la fruizione della detrazione.

Ciò permetterebbe, in linea di principio, ai contribuenti che, nel rispetto dei corretti requisiti di trasmittanza termica, hanno sostenuto le spese per gli interventi in argomento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, di fruire della detrazione. In linea di principio però.

Al momento in cui si scrive, la mancanza delle relative disposizioni di attuazione nel decreto del 19.02.07, rende impossibile ai contribuenti beneficiare dell'agevolazione fiscale in argomento.



Requisiti di risparmio energetico	
<i>Interventi realizzati nel 2007</i>	<i>Interventi realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31-12-08</i>
Trasmittanza termica U, espressa in W/m ² K evidenziati nella tabella D al decreto del 19.02.07 e tabella 3 allegata alla L. n.296/06– Finanziaria 2007.	Ai sensi dell'art.1, co.24, lett.a) della L. n.244/07– Finanziaria 2008 - i parametri di risparmio energetico sono ridefiniti con decreto del Ministero dello sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008.

INSTALLAZIONE PANNELLI SOLARI (CO.346)

L'installazione di pannelli solari è finalizzata alla produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e universitari.

ATTENZIONE!

Sebbene la norma primaria non lo specifichi chiaramente, ai fini della fruizione della relativa detrazione, è necessario che gli interventi di installazione dei pannelli solari siano effettuati su edifici esistenti. In tal senso, infatti, si esprime l'art.2, co.1, lett.a) del decreto del 19.02.07 che espressamente richiama gli edifici esistenti.



Requisiti tecnici

- ⇒ Le caratteristiche tecniche dei pannelli solari sono individuate dall'art.8 del decreto del 19.02.07 il quale richiede:
 - un termine minimo di garanzia (fissato in cinque anni per i pannelli e i bollitori e in due anni per gli accessori e i componenti tecnici);
 - che i pannelli siano conformi alle norme UNI 12975 e alle norme UNI per i pannelli realizzati in autocostruzione.
- ⇒ **La R.M. n.244/E dell'11 settembre 2007 delle Entrate**
La richiesta conformità alle norme UNI, ha indotto l'Agenzia delle Entrate, ad affermare che possono fruire della detrazione del 55% solo ed esclusivamente i pannelli solari rispondenti agli specifici requisiti posti dall'articolo del decreto del 19.02.07, ossia quelli che *“presentano una certificazione di qualità conforme alle norme UNI 12975”*.
- ⇒ **Il decreto correttivo del 26 ottobre 2007 (G.U. n.302 del 31/12/2007)**
La disposizione normativa di cui all'art.8, del decreto del 19.02.07, è stata integrata ad opera del decreto correttivo del 26 ottobre 2007 (pubblicato sulla G.U. n.302 del 31 dicembre 2007) ricomprendendo, nell'ambito dei pannelli solari “agevolati”, anche quelli che presentano una certificazione equivalente a quella UNI 12975, ossia quelli che presentano *“una certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 che è stata rilasciata da un laboratorio accreditato. Sono equiparate alle UNI EN 12975 e UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro dell'Unione Europea o della Svizzera”*.



Attenzione!

Il decreto correttivo del 26 ottobre 2007, in assenza di una specifica e diversa decorrenza, è entrato in vigore dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Pertanto, le modifiche in esso contenute, producono i loro effetti dalla medesima data.

**INTERVENTI DI
SOSTITUZIONE,
INTEGRALE O
PARZIALE, DI
IMPIANTI DI
CLIMATIZZAZIONE
INVERNALE
(CO.347)**

Si tratta di interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con altri impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

Attenzione quindi ai seguenti aspetti:

- 1) è agevolata solo la sostituzione; il che implica che nell'edificio o nell'unità immobiliare esista già un impianto;
 - 2) è agevolato solo l'intervento nel quale la sostituzione avviene con impianti dotati di caldaie a condensazione;
 - 3) non è agevolata l'installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici o unità immobiliari che ne erano sprovviste;
 - 4) non è agevolata l'installazione di sistemi di climatizzazione invernale diversi da quelli dotati di caldaia a condensazione.
- Tali interventi tuttavia possono fruire della detrazione (55%, fino ad un valore massimo della detrazione di 100mila euro) prevista dall'art.1, co.344 della L. n.296/07, a condizione che rispettino i requisiti di risparmio energetico ivi previsti.

Rientra nell'agevolazione del co.347:

- la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianto di climatizzazione invernale centralizzato con contabilizzazione del calore;
- la trasformazione dell'impianto centralizzato per rendere applicabile la contabilizzazione del calore.

Per contro, è escluso dall'agevolazione il passaggio da impianto di climatizzazione invernale centralizzato, per l'edificio o il complesso di edifici, ad impianti individuali autonomi.

**ATTENZIONE la Legge finanziaria 2008
amplia gli interventi agevolati!**

L'art.1 della L. n.244/07 (Legge finanziaria per il 2008) ha esteso l'ambito degli interventi riconducibili al co.347. In particolare:

- il co.20 statuisce che le disposizioni del co.347 si applicano anche alle spese per la "*sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione*" sostenute entro il 31 dicembre 2009. Non si tratta di un beneficio automatico, atteso che lo stesso potrà essere fruito fino ad esaurimento dello stanziamento di 2 milioni di euro annui disposto dal co.21 della L. n.244/07 le cui modalità di utilizzazione saranno definite con apposito decreto;
- il co.286 estende la detrazione in argomento anche alle spese relative alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.

Presumibilmente, l'agevolazione troverà applicazione in relazione agli interventi realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008. Pertanto, dovrebbero essere escluse dall'agevolazione le spese sostenute nel 2008 per interventi di sostituzione con pompe di calore ed impianti geotermici a bassa entalpia che sono la mera prosecuzione di interventi iniziati nel periodo d'imposta in corso al 31.12.07.

CARATTERISTICHE DELLA DETRAZIONE

	spesa massima	percentuale detrazione	detrazione massima	ripartizione detrazione
riqualificazione energetica edifici co.344	€ 181.818,18	55%	€ 100.000	3 quote annuali uguali
involucro edifici co.345	€ 109.090,90	55%	€ 60.000	3 quote annuali uguali
installazione pannelli solari co.346	€ 109.090,90	55%	€ 60.000	3 quote annuali uguali
sostituzione impianti climatizzazione invernale co.347	€ 54.545,45	55%	€ 30.000	3 quote annuali uguali



Attenzione: la Legge finanziaria 2008 modifica la ripartizione della detrazione

L'art.1, co.24, lett.b) della L. n.24/07 (Finanziaria 2008) ha modificato la rateazione della detrazione corrispondente alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010.

Mentre la finanziaria dello scorso anno, infatti, in relazione alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 ha imposto la suddivisione della detrazione in 3 quote annuali di pari importo, la finanziaria 2008, in relazione alle spese sostenute entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010, consente ai contribuenti (persone fisiche, imprese, professionisti, enti commerciali e non commerciali) di poter scegliere il numero della rate in cui ripartire il beneficio che, comunque, deve essere non inferiore a 3 e non superiore a 10. Una volta operata, presumibilmente in sede di dichiarazione dei redditi, la scelta è irrevocabile.

REALIZZAZIONE DI PIÙ INTERVENTI

Nel caso in cui siano stati attuati più interventi agevolabili, sempreché cumulabili nel senso esposto in sede di trattazione degli interventi di cui al co.344, il limite massimo di detrazione applicabile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. Così ad esempio, se sono stati installati i pannelli solari, per i quali è previsto un importo massimo di detrazione di € 60.000, e sono state sostituite le finestre comprensive degli infissi, intervento per il quale l'ammontare massimo di detrazione è di € 60.000, sarà possibile usufruire della detrazione massima di 120mila euro.

Qualora si effettui un intervento caratterizzato da requisiti tecnici che consentano di ricondurlo astrattamente a due diverse fattispecie agevolabili – per esempio un intervento di coibentazione delle pareti esterne, inquadrabile nell'ambito della riqualificazione energetica dell'edificio (co.344) o nell'ambito degli interventi sulle strutture opache verticali (co.345)- il contribuente potrà applicare una sola agevolazione e dovrà indicare nella scheda informativa prevista dall'allegato E a quale comma della Legge finanziaria intende fare riferimento.

COMPUTO DEL LIMITE MASSIMO DI DETRAZIONE

Il limite massimo di detrazione deve intendersi riferito all'unità immobiliare oggetto dell'intervento e, pertanto, andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell'onere da ciascuno effettivamente sostenuto.

INTERVENTI CONDOMINIALI

Per gli interventi condominiali l'ammontare massimo di detrazione, in analogia con quanto previsto in relazione alla detrazione per le ristrutturazioni edilizie, dall'art.1 della L. n.449/97, deve intendersi riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l'edificio tranne nella ipotesi di cui al co.344, in cui l'intervento di riqualificazione energetica si riferisce all'intero edificio e non a "parti" di edificio. In tale ipotesi l'ammontare di 100mila euro deve ritenersi che costituisca il limite complessivo della detrazione, da ripartire tra i soggetti che hanno diritto al beneficio.

TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITÀ DELL'IMMOBILE OGGETTO DEGLI INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO

Per quanto riguarda la variazione della titolarità dell'immobile durante il periodo di godimento dell'agevolazione, né la norma primaria, né il decreto attuativo, forniscono indicazioni. Tuttavia, sulla scorta della normativa e della prassi (C.M. n.57/98) relativa alle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che la variazione del possesso dell'immobile comporta il trasferimento delle quote di detrazione residue in capo al nuovo titolare. La traslazione del beneficio opera, in particolare, nelle ipotesi in cui siano trasferiti, a titolo oneroso o gratuito, la proprietà del fabbricato o un diritto reale sullo stesso, mentre permane in capo al conduttore o al comodatario che abbiano sostenuto le relative spese anche qualora cessi il contratto di locazione o di comodato.

TRASFERIMENTO MORTIS CAUSA DELL'IMMOBILE OGGETTO DEGLI INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO

In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

SPESE AGEVOLABILI

Le spese relative agli interventi sopra descritti, sulle quali può fruirsi della detrazione del 55%, sono elencate nella tabella seguente.

Tipologia di intervento



Interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisoriale ed accessorie



Spese per le quali spetta la detrazione



- Fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
- fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
- demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo;
- prestazioni professionali, compresa la redazione dell'attestato di certificazione/qualificazione energetica.

Interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi



- Miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;
- miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni;
- prestazioni professionali, compresa la redazione dell'attestato di certificazione/qualificazione energetica.

Interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda



- Fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento;
- smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d'arte di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione;
- prestazioni professionali, compresa la redazione dell'attestato di certificazione/qualificazione energetica.

**IMPUTAZIONE
DELLE SPESE AL
PERIODO
D'IMPOSTA**

Relativamente al momento in cui le spese devono essere sostenute si evidenzia che l'agevolazione è riconosciuta, in primo luogo, alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007. Per "spese sostenute", si intendono:

- per le persone fisiche, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali, per i quali vige il principio di cassa, quelle pagate nell'anno 2007;
- per i titolari di reddito d'impresa, quelle imputate al periodo d'imposta in ottemperanza al principio di competenza stabilito dall'art.109 Tuir dovendosi aver riguardo, a tal fine, al momento in cui i beni sono spediti o consegnati, per quanto riguarda i beni mobili, ovvero al momento in cui le prestazioni sono ultimate per le prestazioni di servizi.

Analoghi criteri operano per le spese sostenute entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010 per effetto della proroga delle agevolazioni in argomento disposta dall'art.1, co.20, della L. n.244/07 7 – Finanziaria per il 2008.

PROCEDURA DI ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE

⇒ Acquisizione della documentazione

Per beneficiare della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, non è necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva all'Amministrazione Finanziaria, bensì è necessario:

1) **acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato**. Per poter beneficiare della detrazione, cioè, è necessario che **un tecnico abilitato** attesti la conformità dell'intervento ai requisiti richiesti dal decreto del 19.02.07.

L'asseverazione può essere compresa nell'ambito di quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell'art.8, co.2, del D.Lgs. n.192/05.

Qualora sullo stesso edificio siano effettuati più interventi agevolabili, è possibile acquisire un'unica asseverazione, recante i dati e le informazioni richieste in modo complessivo.

Il contenuto dell'asseverazione è stabilito, per ciascuna tipologia di intervento, dagli artt.6-9 del decreto del 19.02.07.

CASI NEI QUALI NON È RICHIESTA L'ASSEVERAZIONE

⇒ **Sostituzione di finestre comprensive di infissi.** L'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori di detti elementi, che attesti il rispetto dei requisiti di risparmio energetico richiesti dalla norma, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto.

⇒ **Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 100 kW.** L'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori delle caldaie a condensazione e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica che attesti il rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa UE in materia di attestazione di conformità del prodotto.

2) **acquisire**

- **l'attestato di certificazione energetica** redatto dal tecnico abilitato (che può essere lo stesso che redige l'asseverazione) utilizzando le procedure e metodologie approvate dalle Regioni/Province autonome ovvero dai Comuni (con regolamento approvato anteriormente l'8 ottobre 2005), **ovvero**, in assenza delle predette procedure;
- **l'attestato di qualificazione energetica** con il contenuto previsto nell'allegato A al decreto attuativo;



Attenzione: la Legge finanziaria 2008 ha semplificato gli adempimenti!

L'articolo 1, co.24, lett.c) della L. n.244/07– Finanziaria per il 2008 – ha disposto una semplificazione degli adempimenti documentali per quanto riguarda la **sostituzione delle finestre, comprensive di infissi, in singole unità immobiliari e la sostituzione di pannelli solari** le cui spese sono sostenute entro il 31 dicembre 2010.

Per i detti interventi non è più richiesta l'acquisizione della certificazione energetica ovvero dell'attestato di qualificazione energetica.

- 3) **acquisire la scheda informativa** contenente i dati di cui all'allegato E del decreto attuativo (cioè: dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, della struttura oggetto dell'intervento, la tipologia di intervento, il risparmio di energia previsto, il costo dell'intervento al netto delle spese professionali, l'importo utilizzato per il calcolo della detrazione ed il costo delle spese professionali);
- 4) **effettuare i pagamenti tramite bonifico bancario o postale.** Dal bonifico devono obbligatoriamente risultare:
- la causale del versamento,
 - il codice fiscale del beneficiario della detrazione,
 - il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto percipiente (a favore del quale il bonifico è effettuato).

La previsione del pagamento mediante bonifico bancario o postale è riferita unicamente ai soggetti non imprenditori, cioè alle persone fisiche, soggetti di cui all'art.5 Tuir non titolari di reddito d'impresa e enti non commerciali.

Per i titolari di reddito d'impresa, non è stabilita una modalità obbligatoria di pagamento: di conseguenza, il medesimo può essere effettuato anche con assegno bancario, circolare, ecc..

INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE ALL'ENEA

Il contribuente che intende fruire dell'agevolazione deve trasmettere, all'Enea, la seguente documentazione:

- ✓ copia dell'attestato di certificazione/qualificazione energetica;
- ✓ la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

COME	⇒	in via telematica , attraverso il sito internet www.acs.enea.it , disponibile dal 30 aprile 2007, dal quale si ottiene una ricevuta informatica ;
	⇒	tramite lettera raccomandata al seguente indirizzo (specificando: "Finanziaria 2007 riqualificazione energetica"): ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile Via Anguillarese n. 301 00123 Santa Maria di Galeria (Roma)
QUANDO	⇒	<u>soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare</u> entro 60 giorni dalla fine dei lavori e, comunque, non oltre il 29 febbraio 2008.
	⇒	<u>soggetti con periodo d'imposta NON coincidente con l'anno solare</u> entro 60 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.



Attenzione ai termini!

Per quanto riguarda l'individuazione del giorno a partire dal quale decorrono i 60 giorni di tempo necessari per l'invio della documentazione all'ENEA, l'Agenzia delle Entrate con la R.M. n.244/E/07 ha individuato il *dies a quo* nel giorno del *c.d. "collaudo"* dei lavori, a nulla rilevando il momento (o i momenti) di effettuazione dei pagamento.

Nella medesima risoluzione ha precisato, inoltre, che il termine dei 60 giorni è da considerarsi come ordinatorio e che, conseguentemente, è possibile fruire dell'agevolazione anche in presenza di certificazioni inviate dopo il decorso dei 60 giorni, purché entro il termine ultimo del 29 febbraio 2008.

Per quanto riguarda i termini per l'invio della documentazione relativa agli interventi realizzati in corso di proroga, un decreto integrativo di quello del 19.02.07, provvederà alla loro rideterminazione.

CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE


L'articolo 4, co.1, lett.d), del decreto del 19.02.2007, prevede l'obbligo di conservare ed esibire a seguito di richiesta dell'Ufficio:

- ✓ l'asseverazione del tecnico abilitato;
- ✓ la ricevuta dell'invio della documentazione trasmessa all'ENEA;
- ✓ le fatture e le ricevute fiscali relative alle spese sostenute per la realizzazione degli interventi;
- ✓ la copia del bonifico bancario/postale, se le spese sono sostenute da soggetti non imprenditori;
- ✓ la copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese riguardanti gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali;
- ✓ la dichiarazione del possessore di consenso all'esecuzione dei lavori, se effettuati dal detentore (ad esempio, locatario).

Nei due schemi seguenti sono riepilogati, distinguendo fra soggetti titolari e non titolari di reddito d'impresa gli adempimenti da porre in essere per fruire della detrazione del 55%.



SOGGETTI NON TITOLARI DI REDDITO D'IMPRESA



FAQ - i chiarimenti ai dubbi ed ai quesiti più diffusi

Domanda

L'aliquota Iva agevolata (10%) relativa agli interventi di ristrutturazione edilizia, trova applicazione anche per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici?

Risposta

Per le operazioni di riqualificazione energetica degli edifici, che danno diritto alla detrazione dall'imposta lorda del 55%, non sono state introdotte particolari disposizioni in merito all'aliquota Iva applicabile.

Pertanto, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere per la loro realizzazione sono assoggettate a Iva in base alle aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare, con la conseguenza che, per individuare l'aliquota Iva in concreto applicabile, si rende necessario tener conto di come l'intervento di riqualificazione energetica attuato sull'edificio sia qualificabile sotto il profilo edilizio (manutenzione, ristrutturazione ecc.).

In particolare, anche per l'anno 2007, le prestazioni di servizi consistenti nella realizzazione degli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, sono assoggettate all'aliquota Iva del 10%, ai sensi dell'art.7, co.1, lett. b) della L. n.488/99. (disposizione prorogata, per il 2007, dall'art.1, co.387, lett.b), della L. n.296/06 – Legge finanziaria per il 2007 – e per il triennio 2008 – 2010, dall'art.1, co.18, della L. n.244/07 – Legge finanziaria per il 2008).

Rinviando per ulteriori approfondimenti alla circolare n.71/00, che l'aliquota Iva del 10% si applica alle prestazioni di servizi. Le cessioni di beni restano assoggettate alla aliquota Iva ridotta solo se la relativa fornitura è posta in essere nell'ambito del contratto di appalto. Tuttavia qualora l'appaltatore fornisca beni di valore significativo (definiti dal decreto del Ministro delle Finanze del 29 dicembre 1999, quali ad esempio infissi e caldaie) l'aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore beni stessi.

Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall'importo complessivo della prestazione, rappresentato dall'intero corrispettivo dovuto dal committente, soltanto il valore dei beni significativi.

L'aliquota Iva del 10% si applica, inoltre, ai sensi del n.127-quaterdecies) della tabella A, parte III, allegata al DPR n.633/72, alle prestazioni di servizi relative alla realizzazione degli interventi di recupero edilizio di cui alle lett.c) e d) ed e) della L. n.457/78 (recupero e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica) nonché, ai sensi del successivo n.127-terdecies) alle cessioni di beni finiti forniti per la realizzazione degli stessi.

Per queste tipologie di interventi di recupero l'aliquota Iva ridotta si rende applicabile a prescindere dalla categoria catastale del fabbricato oggetto di recupero.

Domanda

Per fruire della detrazione del 55% è necessaria l'indicazione separata in fattura del costo della manodopera?

Risposta

Per fruire della detrazione del 55%, è necessario il rispetto della condizione prevista, a pena di decadenza, per le agevolazioni connesse alle ristrutturazioni edilizie dall'art.1, co.388 della L. n.296/06 (Finanziaria per il 2007), che subordina l'agevolazione alla indicazione in fattura del costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell'intervento.

A parere dell'Agenzia delle Entrate (cfr. C.M. n.36/07) infatti, si deve ritenere che tale condizione, nonostante il decreto di attuazione non vi faccia espresso riferimento, operi anche in relazione agli interventi di risparmio energetico, essendo oggetto di una disposizione di rango primario.

Domanda

Nel caso di installazione di nuove finestre comprensive di infissi per le quali viene rilasciata una certificazione degli elementi da parte del produttore, è necessario acquisire anche l'attestato di certificazione o qualificazione energetica da inviare all'ENEA?

Risposta

Per quanto riguarda gli interventi di sostituzione delle finestre comprensive di infissi realizzati nel periodo d'imposta in corso al 31.12.07, per fruire della detrazione è obbligatorio acquisire sia la certificazione del produttore degli elementi (che sostituisce l'asseverazione e la cui finalità è quella di assicurare la qualità del prodotto infissi) sia l'attestato di qualificazione energetica (la cui finalità è quella di valutare lo status energetico dell'immobile).

L'attestato di qualificazione energetica e la certificazione del produttore non sono, infatti, alternativi l'uno all'altro.

Per quanto riguarda, invece, i medesimi interventi realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31.12.08, l'art.1, co.24, lett c), della L. n.244/07 – Finanziaria per il 2008 – ha semplificato gli adempimenti non richiedendo più l'attestato di certificazione/qualificazione energetica.

Domanda

Ho intenzione di installare pannelli solari per produrre acqua calda. Quali documenti devo acquisire?

Risposta

Anche per i pannelli solari, analogamente a quanto visto per gli interventi riguardanti le finestre, occorre effettuare una distinzione in base all'anno di realizzazione degli interventi. In particolare per i pannelli solari installati nel periodo d'imposta in corso al 31.12.07 occorrono tre documenti:

- 1) Asseverazione di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti richiesti dall'art.8 del decreto del 19.02.07;
- 2) Attestato di certificazione (o qualificazione) energetica redatto da un tecnico abilitato che contenga i dati di cui all'allegato A del decreto del 19.02.07;
- 3) Scheda informativa che contenga i dati di cui all'allegato E del decreto.

Per le installazioni effettuate a partire dal periodo d'imposta in corso al 31.12.08 non è più richiesto l'attestato di certificazione/qualificazione energetica (art.1, co.24, lett.c), Legge finanziaria 2008).

Domanda

Sono incentivati gli impianti di riscaldamento a biomasse (legna)? E gli impianti geotermici? E altri tipi di impianti?

Risposta

Secondo quanto dispone l'art.1, co.344, della Legge finanziaria per il 2007, sono incentivati tutti gli interventi di riqualificazione energetica che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori tabellati nell'allegato C del decreto del 19.02.07. Come chiarito nella C.M. n.36/07, questi interventi non sono esplicitamente definiti nella loro tipologia, ma in funzione dei parametri di risparmio energetico che devono conseguire. Pertanto, a titolo esemplificativo, può essere ricondotta al co.344, a condizione che i parametri di risparmio energetico siano riferiti all'intero edificio e non alle singole porzioni immobiliari che lo compongono, la sostituzione o installazione di impianti di climatizzazione invernale anche con: generatori di calore non a condensazione, pompe di calore, scambiatori per teleriscaldamento, caldaie a biomasse; impianti di cogenerazione, rigenerazione, impianti geotermici.

Si ricorda che l'art.1 della L. n.244/07 (Legge finanziaria per il 2008) ha esteso l'ambito degli interventi riconducibili al co.347 concernente la "sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. In particolare:

- il co.20 statuisce che le disposizioni del co.347 si applicano anche alle spese per la "sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione" sostenute entro il 31 dicembre 2009. Non si tratta di un beneficio automatico, atteso che lo stesso potrà essere fruito fino ad esaurimento dello stanziamento di 2 milioni di euro annui disposto dal co.21 della L. n.244/07 le cui modalità di utilizzazione saranno definite con apposito decreto;

- il co.286 estende la detrazione in argomento anche alle spese relative alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.

Domanda

Sostituendo solo il vetro delle finestre (rispettando sempre il valore U prescritto) si può beneficiare della detrazione del 55%?

Risposta

E' possibile fruire della detrazione anche se si sostituiscono solo i vetri, a condizione, ovviamente, che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U.

L'art.3, del decreto del 19.02.07, dispone che la detrazione spetta anche per le spese relative al "miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni."

Domanda

Mia moglie possiede un'abitazione su cui vorremmo sostituire finestre e infissi. Posso pagare io le spese di ristrutturazione e richiedere poi la relativa detrazione, posto che la proprietaria non avrebbe la possibilità di usufruire dei benefici fiscali a causa di un reddito insufficiente?

Risposta

Sì. Secondo quanto dispone l'art.2, del decreto del 19.02.07, i soggetti beneficiari della detrazione sono, fra gli altri, le persone fisiche che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi su edifici, parti di edifici, ovvero, unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute.

Inoltre, come chiarito nella C.M. n.36/07, beneficiari della detrazione sono anche i familiari conviventi con il possessore o detentore dell'immobile a condizione che sostengano le spese per la realizzazione degli interventi in argomento e che l'immobile sul quale gli interventi sono realizzati sia l'unità immobiliare nella quali si esplica la convivenza.

Domanda

Ho iniziato dei lavori di riqualificazione energetica nel 2007 per i quali ho già versato un acconto lo scorso anno (2007). Ora sto completandoli (2008) e dovrò pagare il saldo e le spese professionali. A quale normativa devo fare riferimento, a quella del 2007 o quella del 2008? E con la denuncia dei redditi del giugno 2008 posso incominciare a detrarre il 55% di quanto ho pagato? E devo considerare solo quello che ho pagato nel 2007 o posso portare in detrazione anche il saldo del 2008?

Risposta

Premesso che in ordine al caso prospettato appare necessario un intervento chiarificatore da parte dell'A.F., è possibile ipotizzare quanto segue.

I contribuenti che hanno sostenuto spese nel periodo d'imposta in corso al 31.12.07, per interventi di riqualificazione energetica non completati e che proseguono nel 2008 con ulteriore sostenimento di spese, potranno fruire della detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui le spese sono state sostenute. In particolare:

- per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 31.12.07, la detrazione potrà essere fruita nella prossima dichiarazione dei redditi (Mod. Unico/2008 -

redditi 2007, ovvero Mod. 730/2008 – redditi 2007) anche se non verrà rispettato il termine ultimo del 29.02.08 per l'invio della documentazione all'Enea (ciò, ovviamente, in quanto i lavori non sono completati);

- per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 31.12.08 la detrazione potrà essere fruita nella dichiarazione del 2009 relativa ai redditi del 2008.

Tutto ciò a condizione che l'invio, all'Enea, della documentazione richiesta in relazione alle varie tipologie di interventi, sia effettuata entro 60 giorni dalla fine dei lavori.

E' evidente che, in caso di controllo da parte degli uffici dell'Agenzia delle Entrate, i contribuenti che non saranno in possesso della documentazione richiesta si vedranno recuperare a tassazione la detrazione indebitamente fruita.

Il caso rappresentato nel quesito, appartiene alla categoria della *c.d. "continuazione lavori"* già disciplinata nell'ambito della detrazione del 36% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Come si ricorderà, al riguardo, l'art.2, co.5, della L. n.289/02 (finanziaria per il 2003) ha statuito che nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli anni precedenti.

E' presumibile attendersi, quindi, che tale disciplina sarà estesa anche alla detrazione del 55% per gli interventi finalizzati al risparmio energetico.

Domanda

Tra le spese per le quali è riconosciuta la detrazione del 55% sono ammesse le opere da imbianchino (cappotto coibente, verniciature interne, esterne, ecc.) e/o da lattoniere (grondaie, pluviali di scarico, ecc.)?

Risposta

Sì. Come chiarito nella C.M. n.36/07 l'elencazione delle spese contenuta nell'art.3 del decreto del 19.02.07, non è esaustiva. Pertanto, tra le spese ammesse alla detrazione del 55% "possono ritenersi ricomprese anche quelle sostenute per opere edilizie, funzionali alla realizzazione dell'intervento".

Domanda

Come si procede nel caso in cui per la realizzazione degli interventi si ottengono dei contributi dalla Provincia?

Risposta

In tal caso e fatta salva l'ipotesi in cui la disciplina relativa allo specifico contributo disponga diversamente, la detrazione si calcola sull'ammontare delle spese sostenute al netto dei contributi, posto che i co. da 344 a 347 richiedono che le spese siano rimaste "a carico del contribuente".

Domanda

L'importo sul quale calcolare la detrazione è sempre Iva inclusa per le persone fisiche?

Risposta

Sì, per le persone fisiche l'importo sul quale calcolare la detrazione comprende anche l'Iva posto che tali soggetti non possono esercitare la rivalsa.

Domanda

I soggetti abilitati alla qualificazione energetica debbono possedere particolari requisiti oltre a essere iscritti ai rispettivi Albi professionali?

Risposta

Non devono possedere altri requisiti se non quello dell'iscrizione all'albo professionale di appartenenza.

Si ricorda, al riguardo, che l'art.1, co.6, del decreto del 19.02.07, circoscriveva, inizialmente, la figura del "tecnico abilitato" ai soli soggetti abilitati alla progettazione di edifici ed impianti, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, ovvero ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali.

L'Agenzia delle Entrate, in considerazione della circostanza che in base alla legislazione vigente risultano abilitati alla progettazione di edifici anche altri professionisti, ha ampliato, con la C.M. n.36/07, la nozione di "tecnico abilitato" estendendola anche ai dottori agronomi, ai dottori forestali e ai periti agrari.

Sulla base di analoghe considerazioni, infine, il decreto correttivo del 26 ottobre 2007 ha individuando il "tecnico abilitato" in qualsiasi professionista "abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli specifici ordine e collegi professionali".

LEGENDA icone

	“Notizie flash” – riepilogo settimanale e sintesi commentata delle principali novità normative, di prassi, giurisprudenza e dottrina, in materia fiscale, contabile e giuridica, con link ipertestuali		“Check List e formulari di Studio” – pratiche carte di lavoro e fac-simili di formulari che supportano il Professionista nell'attività quotidiana. Tutte scaricabili in formato Word
	“Focus di pratica professionale” – interventi pratico-operativi, ricchi di esempi numerici, consigli professionali e schemi di sintesi su temi fiscali di particolare interesse e attualità		“Approfondimenti monografici” – guide ricche di commenti, interpretazioni, applicazioni ed esempi tecnici per risolvere in modo chiaro e completo dubbi e problematiche professionali
	“Il punto sull'Iva” – sezione quindicinale di aggiornamento ed approfondimento curata dai professionisti più esperti in campo Iva. Una guida autorevole sugli aspetti maggiormente complessi e controversi in materia di imposta sul valore aggiunto, in ambito nazionale ed internazionale		“La fiscalità delle operazioni straordinarie” – i migliori esperti in materia guidano alla corretta gestione delle implicazioni fiscali delle operazioni societarie straordinarie: fusioni, scissioni, trasformazioni, liquidazioni, cessioni e conferimenti di azienda, con l'ausilio di esemplificazioni e tabelle di sintesi
	“I contratti d'impresa” – analisi della disciplina giuridica, fiscale, contabile e previdenziale delle principali fattispecie contrattuali utilizzate dai commercialisti e dalle aziende		“Accertamento e Verifiche” – appuntamento mensile mirato ad offrire soluzioni e consigli pratici per affrontare e gestire le fasi di accertamento tributario partendo da casi reali
	“Istituti deflativi e Contenzioso Fiscale” – approfondimento operativo sui problemi più diffusi del pre - contenzioso sviluppato con casi pratici e analisi delle più interessanti e controverse pronunce del periodo		“Normativa e prassi in sintesi” – allegato alla circolare che riepiloga con tavole sinottiche e schemi di sintesi i principali provvedimenti normativi e la prassi ministeriale. Un vero e proprio archivio di norme e circolari interpretative, rappresentato in estrema sintesi ed in forma schematica
	“Adempimenti e problematiche di Diritto societario” – i più qualificati esperti di diritto guidano i Professionisti a risolvere le problematiche più frequenti nell'applicazione pratica della normativa societaria attraverso le interpretazioni del Notariato, della giurisprudenza e della dottrina		“Scadenziario” – ogni quindici giorni il calendario delle scadenze degli adempimenti fiscali e contributivi del periodo

EDITORE E PROPRIETARIO

Gruppo Euroconference S.p.a.

COMITATO DI REDAZIONE

Alessandro Corsini
Paolo Meneghetti
Duilio Liburdi
Luca Miele
Fabio Garrini

Giovanni Valcarenghi
Gian Paolo Ranocchi
Norberto Villa
Sergio Pellegrino
Luca Caramaschi

ABBONAMENTO ANNUALE 2008

Euro 215 Iva esclusa

DIRETTORE RESPONSABILE

Gian Paolo Ranocchi

SITO INTERNET

Per informazioni e ordini:
www.euroconference.it

PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE

Settimanale
Vendita esclusiva per abbonamento

COLLABORATORI ESTERNI

Giovanni Barbato
Cristiano Bertazzoni
Lelio Cacciapaglia
Stefano Chirichigno
Debora Cremasco
Enzo De Fusco
Alberto De Pra
Giorgio Gavelli
Lamberto Lambertini
Fabio Landuzzi
Giovanni Maccagnani

Fabrizio Poggiani
Franco Ricca
Francesco Rossi Ragazzi
Walter Selvi
Luca Signorini
Massimiliano Tasini
Marco Thione
Federico Tonelli
Paolo Vavassori
Francesco Zuech

STAMPA

Pubblicazione diffusa per e-mail

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA

Via E. Fermi, 11 – 37135 Verona

Autorizzazione del tribunale di Verona n.1448 del 29 giugno 2001

DIRETTORE SCIENTIFICO

Alessandro Corsini
Giovanni Valcarenghi

SERVIZIO CLIENTI

Per informazioni su abbonamenti, numeri arretrati, cambi di indirizzo, ecc...

RESPONSABILE REDAZIONALE

Alessia Zoppi

Tel. 045/8201828

fax 045/502430

e-mail: circolari@euroconference.it

REDAZIONE

Elisa Beschin
Barbara Soncin
Victoria Gomez

Per i contenuti de *La Circolare Tributaria* Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod.